



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AUTORITA' MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA

ORDINANZA n° 12/2011

SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NELLO STRETTO DI MESSINA

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Comandante dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina:

- Visto l'art. 8 comma 7 del Decreto Legge 01/10/2007, n. 159, convertito con legge 29/11/2007, n. 222, istitutivo dell'Area di sicurezza della Navigazione dello Stretto di Messina e dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
- Vista la Legge 27/12/1977, n. 1085, concernente la "Ratifica ed esecuzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG) e relativi annessi, firmato a Londra il 20/10/1972";
- Viste le regg. 8 e 10 del Capitolo V della Convenzione Internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottata a Londra il 1/11/1974, ratificata con Legge del 23/05/1980, n. 313;
- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay 1982), ratificata con Legge 02/12/1994, n° 689, ed in particolare laddove prevede la possibilità dello Stato costiero di "emanare leggi e regolamenti, relativamente al passaggio inoffensivo nel proprio mare territoriale" in materie rientranti nella propria competenza, relativamente alla sicurezza della navigazione ed al traffico marittimo nonché alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti 24/01/2008, n. 13/T, che individua l'area di sicurezza della Navigazione dello Stretto di Messina;
- Visto il Decreto Legislativo del 19/08/2005, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 18/2011, concernente "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un Sistema Comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale";
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23/06/2008, n. 128, "Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina" e l'introduzione di un nuovo schema di

- separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello Stretto di Messina;
- Visto il D.M. 08/05/1985 concernente “Regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina”;Visti gli “ERRATA-CORRIGE” dell’allegato 1 al decreto 23/06/2008, n. 128, pubblicati sulla G.U. serie generale n. 267 in data 14/11/2008;
 - Visti i Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 02/09/1996 e 30/09/1998 che disciplinano l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio nello Stretto di Messina;
 - Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/01/2004 “Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Service)”
 - Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/10/2008 che istituisce l’area VTS dello Stretto di Messina alla quale è preposto il Centro VTS dello Stretto, articolazione dell’Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
 - Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/10/2009, che ha modificato il Decreto Ministeriale del 30 settembre 1998, obbligatorietà del pilotaggio nello Stretto di Messina, modificando i punti di imbarco/sbarco piloti, per le navi soggette;
 - Visto il Dp. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. 07.01/60496, in data 28.06.2007 che dispone l’accentramento di ogni comunicazione radio, comprese quelle previste dal D.M. 08/05/85, al Centro VTS di Messina (Messina Traffic), articolazione operativa dell’Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
 - Visto il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 0117943 in data 19/12/2008, che trasmette al Ministero degli Affari Esteri lo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina (annesso 1 al D.M. 128/08), per il successivo invio alla ambasciata d’Italia a Londra, ai fini della notifica all’IMO, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.6, c.2 del citato D.M. Del 23/06/2008, n. 128;
 - Visto il Dispaccio prot. 0055472 in data 18.06.2009 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato che la data di entrata in vigore del nuovo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina è il 1° dicembre 2009 (Rif. SN.1/Circ. 279 in data 12.06.2009 dell’International Maritime Organization (I.M.O.);

- Visto l'Atto di approvazione del Regolamento del Centro VTSL/T di Messina da parte del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, trasmesso con il Dispaccio prot. n. 07.01.22/68599 in data 22/07/2008 e successive varianti;
- Visto il "Manuale Utente" del Centro VTSL-T di Messina - pubblicato sul portale www.guardiacostiera.it - come previsto al paragrafo n. 540.3 della Direttiva VTS/001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista l'IMO Ships' Routeing - 7th Edition 1999 - Part A "Disposizioni Generali sui Sistemi di Rotte Marittime";
- Visti i Decreti congiunti nn. 07/85 e 18/85, rispettivamente della Direzione Marittima di Reggio Calabria e della Direzione Marittima di Catania, che rendono obbligatorio il pilotaggio nello Stretto di Messina;
- Viste l'ordinanza n. 117/00 (Punti di fonda Rada Paradiso), n. 25/09 (Divieto di ancoraggio Capo Rasocolmo) e n. 114/09 (Divieto attività in ambiti portuali), rispettivamente in data 15.11.00, 12.05.2009 e 16.09.2009, della Capitaneria di Porto di Messina e n. 06/03 (Punti di fonda Rada dei Giunchi e Rada Pentimele) in data 26.02.03, della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- Vista la propria ordinanza n. 10/08 in data 18/12/2008, che conferma la validità e l'efficacia delle ordinanze emesse, e tuttora vigenti, dalle Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e Messina, in materia di sicurezza della navigazione e di disciplina di ingresso/uscita di unità navali dai propri porti/sorgitori ricadenti nell'area dello Stretto;
- Viste le ordinanze di sicurezza balneare in vigore nei Compartimenti Marittimi di Reggio Calabria e Messina;
- Ritenuto necessario, nel rispetto dello status giuridico internazionale dello Stretto di Messina, disciplinare la navigazione marittima a tutela dei rilevanti interessi nazionali, allo scopo di prevenire il verificarsi di sinistri marittimi e garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché, adottare tutte le misure ritenute idonee per ridurre i pericoli per l'ambiente marino;
- Vista la propria Ordinanza n° 57/09 in data 09 novembre 2009;
- Visti gli artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

(SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO)

Dal 1° dicembre 2009, la navigazione nello Stretto di Messina, sia con direttrice NORD/SUD che EST/OVEST, e viceversa, è regolata dallo schema di separazione del traffico di tipo "Rotatorio", definito dalle aree in dettaglio individuate dalle coordinate geografiche di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23/06/2008, n. 128, citato in premessa (come modificato e corretto), riportato nella cartografia ufficiale dello Stato, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, meglio evidenziato nello stralcio della carta nautica I.I. n° 138 edizione 2007 (datum di riferimento WGS 84), allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante (All. 1).

Art. 2

(DISCIPLINA NELLE CORSIE DI TRAFFICO)

Le navi in transito nello stretto di Messina, con direttrice NORD/SUD (costa Sicula) e direttrice SUD/NORD (costa Calabria), devono utilizzare le corsie di traffico come individuate dallo schema di separazione di cui alla presente ordinanza,

Le unità di lunghezza inferiore ai mt. 20 (venti) e le navi/imbarcazioni a vela non devono intralciare il passaggio di una nave che segue la corsia di traffico.

Nelle corsie di traffico è consentito effettuare manovre di sorpasso, in osservanza delle regole Colreg, comunicando, in radiofonia, intenzioni e modalità di sorpasso alla nave che si intende superare ed al Centro VTS (Messina Vts).

Art. 3

(DISCIPLINA NELLE ZONE DI TRAFFICO COSTIERO)

Le zone di traffico costiero (Z.T.C.) denominate A, B, C e D, comprese tra la costa ed i limiti esterni delle corsie di traffico, sono impiegate allo scopo di indirizzare il traffico locale (compreso quello da diporto, da pesca, a propulsione meccanica a vela e/o a remi - di lunghezza inferiore a mt. 20 (venti)), nelle zone di traffico costiero,

Art. 4

(DISCIPLINA NELLE ZONE PRECAUZIONALI)

All'interno delle zone precauzionali, così come individuate dal D. M. 23/06/2008, n. 128, situate a nord (Z.P. n. 1) e a SUD (Z.P. n. 4) dello schema di separazione del traffico, e ad EST (Z.P. n. 3) e OVEST (Z.P. n. 2) in ingresso/uscita dai porti e sorgitori marini

ricadenti nello stretto, le navi devono navigare con particolare cautela per evitare incidenti, manovrando in maniera appropriata e sicura.

All'interno delle Z.P. 1 e Z.P. 4 ricadono i sotto elencati punti di imbarco e sbarco piloti:

Per le navi provenienti da nord:

- imbarco Lat: 38° 18' 12" N - Long: 015° 40' 36" E
(Ril. 031° d=2,4 mg Faro di Capo Peloro)
- sbarco Lat: 38° 08' 33" N - Long: 015° 35' 00" E
(Ril. 172° d=3,1 mg Faro di S. Raineri)

Per le navi provenienti da sud:

- imbarco Lat: 38° 08' 54" N - Long: 015° 36' 36" E
(Ril. 148° d=3,2 mg Faro di S. Raineri)
- sbarco Lat: 38° 17' 02" N - Long: 015° 43' 12" E
(Ril. 009° d=1,7 mg Faro di Scilla)

Il Comando di bordo della unità navale a cui viene fornito il servizio di pilotaggio dovrà comunicare, via VHF, al Centro VTS di Messina l'orario e la posizione dell'avvenuto imbarco e sbarco del pilota.

Art . 5

(DISCIPLINA DEL TRAFFICO TRASVERSALE)

Le navi che effettuano la navigazione in senso trasversale EST/OVEST e viceversa, dovranno osservare, scrupolosamente, il senso di marcia antiorario sulla rotatoria posizionata sul punto di coordinate Lat. 38° 12',680 N - Long. 015° 36',400 E, di raggio pari a 250 metri. Più specificatamente, le navi dirette verso la costa calabra dovranno transitare a SUD della rotatoria; mentre quelle dirette verso la sponda sicula dovranno transitare a NORD della predetta rotatoria.

L'attraversamento dovrà avvenire con rotte quanto più possibile perpendicolari alla direzione generale del flusso di navigazione del traffico longitudinale.

E' fatto obbligo a tutti i Comandi di bordo delle unità navali indicate nel presente articolo, comprese anche quelle in partenza dai rispettivi porti/approdi, di verificare se ci siano in transito nello Stretto di Messina unità navali, in direzione N/S o S/N, la cui rotta è suscettibile di essere attraversata.

In tal caso dovranno contattare via radio il comando di bordo della nave in transito e concordare con questo le modalità di incrocio delle rispettive rotte.

In ogni caso, la navigazione delle unità navali in transito longitudinale dovrà essere agevolata il più possibile, qualora ciò sia necessario, per evitare un immediato pericolo, giusto quanto disposto dalla lettera b) della Regola 2 (Responsabilità) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72').

Art. 6 **(DIVIETI)**

Nelle corsie di traffico, nonché nella rotatoria, è fatto assoluto divieto di effettuare:

- la balneazione e qualsiasi attività di pesca, anche subacquea, sia professionale che sportiva (salvo deroga di cui al successivo art. 10);
- l'ancoraggio;
- qualsiasi attività di posa in mare o recupero di attrezzature subacquee;
- ogni altra attività che possa interferire con il sicuro transito delle unità navali in navigazione nelle corsie di traffico, ivi compreso l'attraversamento trasversale a nuoto dello Stretto quando non preventivamente autorizzato con formale provvedimento.

Sono parimenti vietate le sopraindicate attività all'interno dello specchio acqueo prospiciente la costa siciliana, delimitato a nord dalla foce del torrente SS. Annunziata (Lat 38° 13' 09"N Long 015° 34' 06"E), e a Sud dal faro di Punta S. Raineri (Lat 38° 11' 42"N Long 015° 34' 30"E), come disposto dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 114/09 in data 16.09.09 della Capitaneria di Porto di Messina, citata in premessa.

Art. 7 **(PUNTI DI FONDA)**

Nell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, l'ancoraggio è consentito esclusivamente nei sotto elencati punti di fonda ed alle navi che non trasportano idrocarburi e/o sostanze nocive o merci pericolose, così come definite dalla MARPOL 73/78, (salvo cause di forza maggiore ovvero per altri motivi di carattere straordinario)

- Rada Paradiso: (costa siciliana)
 - A) Lat. 38° 13' 43" N - Long. 015° 34' 44" E
 - B) Lat. 38° 14' 18" N - Long. 015° 35' 15" E
 - C) Lat. 38° 14' 36" N - Long. 015° 35' 30" E
- Rada Pentimele: (costa calabrese) - (Navi < 100 mt.)
 - A) Lat. 38° 08' 07" N - Long. 015° 39' 09" E
 - B) Lat. 38° 08' 21" N - Long. 015° 39' 12" E

- Rada Pentimele: (costa calabrese) - (Navi > 100 mt.)
 - C) Lat. 38° 08' 15" N - Long. 015° 39' 06" E
- Rada Giunchi: (costa calabrese) - (Navi < 100 mt.)
 - A) Lat. 38° 07' 00" N - Long. 015° 38' 45" E

L'ancoraggio nell'area prospiciente la località detta "Secca Rasocolmo", ad Est dell'omonimo Faro, può essere autorizzato alle navi di cui sopra, a seguito di apposita richiesta per avverse condizioni meteo-marine, ovvero altre esigenze opportunamente valutate dal Centro VTS, con esclusione dello specchio acqueo compreso tra la batimetrica dei 10 (dieci) mt. ed il semicerchio avente raggio di 1,7 mg. incentrato sul faro di Capo Rasocolmo (Lat 38° 17' 42" N – Long 015° 31' 12" E).

I predetti punti di fonda/ancoraggio, devono essere, preventivamente, autorizzati dal Centro VTS (Messina Vts), che ne darà comunicazione alle Autorità Marittime di Reggio Calabria e/o Messina, chiamando sul canale 10 VHF/FM.

L'unità autorizzata, ultimato l'ancoraggio, informerà il Centro VTS di Messina e dovrà osservare le prescrizioni riportate al successivo articolo 8.

Art. 8

(PRESCRIZIONI OPERATIVE)

E' fatto obbligo a tutte le navi che attraversano lo Stretto di Messina, di qualsiasi tipo e tonnellaggio, in navigazione longitudinale e trasversale:

- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali VHF 16 e 10 (Messina Vts) (solo canale VHF 16 per le navi escluse dal D. Lgs 196/2005);
- effettuare la navigazione con particolare cautela;
- mantenere l'apparato propulsore della nave in condizione di "PRONTA MANOVRA" ("Stand by");
- controllare costantemente la propria posizione e comunicarla, a richiesta, al Centro V.T.S. (Messina Vts).

I Comandanti di tutte le unità in transito sia longitudinale che trasversale sono obbligati a stabilire contatti radio con qualsiasi altra unità con rotta potenzialmente pericolosa alla sua (rotte incrociate, rotte parallele senza distanza di sicurezza, rotta di collisione) al fine di concordare le modalità di incrocio delle rispettive rotte.

Gli aliscafi, dal tramonto al sorgere del sole, od in condizioni di scarsa visibilità, quando in navigazione all'interno dell'area delimitata a Nord dal parallelo Lat. 38° 16' N (Capo Peloro) ed a Sud dal parallelo 38° 08' N (congiungente le località approdo di Tremestieri (costa sicula) e porto di Reggio Calabria (costa calabra), devono navigare con

scafo in dislocamento, salvo documentati casi di forza maggiore o stato di necessità, che dovranno essere dichiarati formalmente via radio VHF/FM al Centro Vts, nonché annotati sul Giornale Nautico di bordo e, qualora ne ricorrano gli estremi, seguiti dalla presentazione all'Autorità Marittima del primo porto di approdo della Dichiarazione di Evento Straordinario, ai sensi dell'articolo 182 del Codice della Navigazione.

Le navi autorizzate alla fonda, ultimato l'ancoraggio, dovranno informare il Centro Vts di Messina, riportando l'orario di fine manovra e l'esatta posizione dell'ancoraggio.

Tali unità devono, altresì, assicurare l'ascolto radio continuo sui canali VHF/FM 16 e 10, effettuare ogni due ore un check radio con il Centro Vts, informare il Centro Vts di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino e fornire tutti i dati richiesti dallo stesso Centro (Messina Vts), come da "format" allegato alla presente ordinanza (all. 2).

La nave, al momento della partenza dalla fonda/ancoraggio autorizzato, dovrà comunicare l'orario di partenza ed il porto di destinazione.

Ogni nave in transito, sia longitudinale che trasversale, nello Stretto di Messina deve comunicare immediatamente al Centro VTS (Messina Vts), ogni avaria, sinistro, perdita di carico presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di primo contatto o, comunque, durante il precitato transito.

L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nei comma che precedono non esime la nave in navigazione entro lo Stretto di Messina dal conformarsi, quando la situazione lo richiede, a tutte le norme poste dal regolamento del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) ed in particolare la regola 10, nonché alle norme dettate dalla esperienza e dalla buona arte marinara allo scopo di evitare che si verifichi il rischio di incidenti e/o collisioni.

In ogni caso qualsiasi unità, in transito nello stretto, dovrà navigare nel rispetto dei limiti operativi di impiego imposti dai certificati di sicurezza delle unità stesse.

Art. 9

(VELOCITA' DI SICUREZZA)

Salvo motivi di emergenza e/o di sicurezza nave/navigazione, tutte le unità in navigazione all'interno delle corsie di traffico, nella rotatoria e nelle zone di traffico costiero devono procedere a velocità di sicurezza in modo da potere manovrare in maniera appropriata ed efficiente per evitare incidenti e/o pericolo di collisione.

Nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, dall'alba al tramonto, ai fini della sicurezza della navigazione delle unità minori da pesca e da diporto

e la salvaguardia della balneazione lungo le spiagge, le unità di cui sopra devono mantenere una velocità non superiore a 16 (sedici) nodi.

Le unità veloci H.S.C. e gli aliscafi sono esclusi dai predetti limiti di velocità, fermo restando l'obbligo di mantenere una velocità di sicurezza adeguata in accordo con la regola 6 del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72). Le stesse unità, in ingresso nello Stretto da nord, causa la presenza di numerosi stabilimenti balneari, nell'area prospiciente Capo Peloro devono, inoltre, mantenere la distanza minima di sicurezza dalla costa di mt. 1000 (mille).

Art. 10

(PESCA DEL PESCE SPADA)

La tradizionale pesca del pescespada (*xiphias gladius*) con arpione, si effettua nelle acque dello Stretto di Messina, nel periodo compreso tra il mese di maggio e quello di agosto, utilizzando particolari imbarcazioni denominate "Feluche", munite di antenna e passerella. Tali unità esercitano l'attività di pesca in aree predefinite, denominate "poste", individuate da punti di riferimento sulla costa, all'interno delle quali possono muoversi liberamente per l'inseguimento (possibile anche al di fuori delle "poste") e la cattura del pescespada, mediante arpionatura.

Durante la fase di inseguimento le predette unità potranno, temporaneamente, utilizzare la corsia di traffico adiacente la propria rotta al momento mantenuta, assicurando comunque la precedenza alle navi in transito sia longitudinale che trasversale. Non dovranno comunque effettuare attività di pesca sullo specchio acqueo individuato dalla "rotatoria", posizionata sul punto di coordinate Lat. 38° 12',680 N – Long. 015° 36',400 E, per un raggio di mt. 1000 (mille).

Inoltre:

- 1) Le unità impiegate (Feluche) devono assicurare ascolto radio continuo sul canale VHF/FM 16;
- 2) dovranno essere munite di un apparecchio riflettore radar;
- 3) dovranno osservare le regole poste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72) non intralciando, in alcun modo, il passaggio delle navi che utilizzano le corsie di traffico;
- 4) dovranno dare comunicazione al Centro VTS di inizio e termine giornaliero dell'attività di pesca, indicando la zona di mare interessata alla pesca nonché, per le unità autorizzate alla pesca turismo, il numero totale dei passeggeri a bordo.

Art. 11
(DEROGHE)

Deroghe allo schema di separazione del traffico non sono, in linea di principio, previste salvo richieste specifiche ed occasionali, non pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e la sicurezza della navigazione, al Centro VTS (Messina Vts).

In caso di condimeteo particolarmente avverse, valutate di volta in volta dal personale di Servizio al Centro VTS, potranno essere consentite "Rotte di Sicurezza", in deroga al vigente schema di separazione del traffico, previa richiesta e relativa autorizzazione, dal Centro VTS di Messina (Messina Vts).

Le Unità momentaneamente non impiegate in servizio di linea, in trasferimento da Tremestieri (Messina) al porto di Messina e da Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) al porto di Reggio Calabria, possono utilizzare, in ore diurne, le Inshore Traffic Zone (I.T.Z.).

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, le unità indicate nel presente articolo, che intendono usufruire di tali deroghe dovranno fare esplicita richiesta via VHF canale 10 al Centro VTS di Messina (Messina Vts) che, valutata la situazione cinematica e del traffico in atto nello Stretto, autorizzerà le suddette unità ad iniziare il tipo di navigazione richiesto, quando fuori dalle ostruzioni portuali.

Art. 12
(DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'articolo 25 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n°196 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sostituisce ed abroga l'ordinanza n°57/09 in data 09/11/2009 citata in premessa.


Messina, li 30 Maggio 2011.

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Angelino CIANCI



SIGLE – ABBREVIAZIONI – ACRONIMI – GLOSSARIO

A.G.:	Autorità Giudiziaria
A.I.S.:	Automatic Identification System
A.M.:	Autorità Marittima
A.M.S.:	Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina
C.I.S.:	Codice Internazionale dei segnali (International Code of Signals)
COLREG '72:	International Regulation for preventing collision at sea
DATUM	Posizione sposabile del mezzo cercato, corretta dagli spostamenti subiti nel tempo (Scarroccio – Deriva – Corrente – Vento);
FM	Frequency Modulated.
H.S.C.:	High Speed Craft
I.I.:	Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana
I.M.D.G.:	International Maritime Dangerous Goods Code
I.M.O.:	International Maritime Organization
I.T.Z.	Inshore traffic zone
LAT.	Latitudine
LONG.	Longitudine
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
SOLAS '74:	International Convention for the Safety of life at sea 1974 (come emendata)
TRAFFICO LOCALE:	Traffico navale effettuato all'interno delle Inshort Traffic Zone da unità navali, a propulsione meccanica e non, aventi lunghezza f.t. inferiore ai 20 metri.
VHF	Very High Frequency (Altissima Frequenza).
V.T.S.:	Vessel Traffic Service
WGS 84	World Geodetic System 1984 - sistema di riferimento cartesiano usato per descrivere la terra, costruito sulla base delle misure e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili al 1984.
Z.T.C.:	Zona di traffico costiero
Z.P.:	Zona precauzionale



SCHEDA NAVI ALLA FONDA

RADA	PARADISO (ME): A B C LAT. _____ LONG _____	PENTIMELE(RC): A B C GIUNCHI (RC): A LAT. _____ LONG _____	RASOCOLMO (ME): LAT. _____ LONG _____
NOME NAVE			
<i>SHIP'S NAME</i> NOMINATIVO INTERNAZIONALE			
<i>INTERNATIONAL CALL SIGN</i> LUNGHEZZA NAVE			
<i>LENGHT SHIP</i> TIPO DI NAVE			
<i>KIND OF SHIP</i> BANDIERA			
<i>FLAG</i> N° IMO			
<i>IMO NUMBER</i> N° MMSI			
<i>MMSI NUMBER</i> EQUIPAGGIO			
<i>CREW</i> TONNELLATE STAZZA LORDA			
<i>GROSS TONNAGE</i> QUANTITA' E TIPO DI CARICO A BORDO (IN CASO DI NAVE CISTERNA IN ZAVORRA CHE ABBA TRASPORATATO CARICHI PERCOLOSI DICHIARAZIONE DI GAS FREE) <i>QUANTITY AND TYPE CARGO ON BOARD</i> PASSEGGERI			
<i>PASSENGERS</i> MOTIVO RICHIESTA DI FONDA			
<i>REASON OF ANCHORAGE</i> PORTO PROVENIENZA - DATA/ORA			
<i>LAST PORT OF CALL DATE/TIME</i> PORTO DESTINAZIONE - DATA/ORA			
<i>DESTINATION PORT DATE/TIME</i> NOME AGENZIA MARITTIMA (SE DIRETTA E/O PROVENIENTE DA PORTI NAZIONALI) <i>MARITIME AGENCY</i> PREVISTA PARTENZA - DATA/ORA			
<i>E.T.D</i> AUTONOMIA IN MIGLIA			
<i>AUTONOMY IN MILES</i> NOME COMANDANTE E NAZIONALITA'			
<i>NAME OF MASTER AND NATIONALITY</i> ATTIVITA' CORRELATE ALLA FONDA			
<i>RELATED ACTIVITIES</i> EVENTUALI ANOMALIE E/O DEFICIENZE ANY			
<i>ANOMALIES</i> PILOTA			
<i>PILOT</i>			